

Bruxelles, 24 febbraio 2015
(OR. en)

6542/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0342 (NLE)**

ENER 42

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 720 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 720 final.

All.: COM(2014) 720 final



Bruxelles, 24.2.2015
COM(2014) 720 final

2014/0342 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Secondo quanto previsto dalla decisione 77/706/CEE del Consiglio, la Commissione può fissare un obiettivo per ridurre fino al 10% il consumo di prodotti petroliferi in caso di interruzioni dell'approvvigionamento; gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure opportune per ridurre di conseguenza il consumo. Tale decisione e la decisione 79/639/CEE della Commissione fissano norme complesse per la riduzione del consumo di petrolio in caso di interruzioni dell'approvvigionamento. Tali norme in realtà non sono mai state applicate. In particolare, la Commissione non ha mai fissato un obiettivo a livello comunitario per la riduzione del consumo di prodotti petroliferi.

Questa legislazione era sostanzialmente in linea con il programma internazionale per l'energia del 1974, il trattato istitutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), che imponeva ai paesi membri dell'AIE di attuare misure di riduzione della domanda sufficienti a diminuire il consumo del 7 o del 10% in caso di riduzione dell'approvvigionamento petrolifero del gruppo pari rispettivamente al 7 o al 12%.

In generale, per far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento petrolifero si può aumentare l'offerta (rendendo disponibili le scorte o incrementando la produzione interna) o ridurre la domanda (mediante misure di riduzione della domanda o il passaggio ad altri combustibili). Nel corso degli anni, l'importanza delle scorte di sicurezza è cresciuta e attualmente la messa in circolazione di tali scorte è ritenuta, anche dall'AIE, la risposta più efficace alle emergenze. In caso di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio, permette di sostituire rapidamente i volumi mancanti senza perturbare l'attività economica dell'Unione e la vita dei suoi cittadini. Inoltre, le scorte petrolifere di sicurezza sono spesso finanziate mediante prelievi a carico dei consumatori, i quali si aspettano legittimamente che in caso di interruzione dell'approvvigionamento si mettano in circolazione tali scorte invece di limitare il consumo.

La direttiva sulle scorte petrolifere¹, modificata nel 2009 e applicabile dal 2013, fornisce un quadro rafforzato per la costituzione e la messa a disposizione di scorte petrolifere di sicurezza e specifica le procedure a cui attenersi per utilizzarle. Essa impone inoltre agli Stati membri di mettere in atto procedure "per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori" (articolo 20, paragrafo 1)). Si tratta di uno strumento importante che contribuisce all'obiettivo generale della politica energetica consistente nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Ora che la nuova direttiva sulle scorte petrolifere è stata adottata ed è entrata in vigore, è opportuno affrontare la questione relativa all'inutilità di mantenere le norme della decisione 77/706/CEE del Consiglio che vi si sovrappongono.

Su tale base, la Commissione propone l'abrogazione da parte del Consiglio della decisione 77/706/CEE del Consiglio, nonché della decisione 79/639/CEE della Commissione.

¹ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pagg. 9-23).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nella riunione del 23 gennaio 2014 il gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi è stato consultato in merito all'appropriatezza dell'abrogazione della decisione del Consiglio. Gli Stati membri hanno appoggiato la proposta di abrogare la decisione del Consiglio e la decisione di esecuzione della Commissione, che sono state adottate in un momento in cui le scorte di sicurezza erano meno importanti di quanto non lo siano oggi.

La valutazione d'impatto² della nuova direttiva sulle scorte petrolifere (direttiva 2009/119/CE del Consiglio) ha esaminato strumenti alternativi per rispondere alle emergenze (riduzione della domanda, passaggio ad altri combustibili e incremento della produzione) evidenziandone le limitazioni. In particolare, le misure di riduzione della domanda richiedono il consenso dell'opinione pubblica, che talvolta può essere difficile da ottenere, e possono ostacolare le attività commerciali e industriali e la mobilità dei cittadini.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 100, paragrafo 1, del trattato CE ed ex articolo 103, paragrafo 4, del trattato CEE su cui si basava la decisione 77/706/CEE del Consiglio).

A seguito dell'abrogazione della suddetta decisione, la decisione 79/639/CEE della Commissione che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio ha perso la sua base giuridica e la sua applicazione pratica. Al fine di garantire la certezza del diritto, occorre abrogare anche la decisione 79/639/CEE della Commissione. Tale abrogazione può essere effettuata dal Consiglio su proposta della Commissione.

² SEC(2008) 2858.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 1977, con la decisione 77/706/CEE³, il Consiglio ha deciso di istituire un meccanismo per fissare un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.
- (2) Il 15 giugno 1979 la Commissione, con la decisione 79/639/CEE⁴, ha fissato le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio.
- (3) Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE stabiliscono procedure complesse, che comportano un notevole onere amministrativo a carico sia degli Stati membri che della Commissione, compresa una serie di obblighi di informazione. Tali procedure non hanno trovato alcuna applicazione pratica.
- (4) In caso di interruzione dell'approvvigionamento, le scorte di sicurezza possono sostituire i volumi mancanti in modo rapido ed efficiente, senza perturbare l'attività economica e ostacolare la mobilità. Attualmente si ritiene pertanto che le scorte di sicurezza siano la risposta più efficace in caso di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio.
- (5) Inoltre, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio istituisce un quadro rafforzato per le scorte di sicurezza, assicurandone la disponibilità e l'accessibilità fisica e stabilendo le procedure per il loro utilizzo.

³ Decisione 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi (GU L 292 del 16.11.1977, pag. 9).

⁴ Decisione 79/639/CEE della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 1).

- (6) La direttiva 2009/119/CE⁵ impone inoltre agli Stati membri di mettere in atto procedure per limitare a livello generale o specifico i consumi, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
- (7) Il programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione riesamina sistematicamente la legislazione dell'Unione al fine di identificare le possibilità di semplificazione e riduzione degli oneri normativi.
- (8) A seguito dell'abrogazione della decisione 77/706/CEE, la decisione 79/639/CEE della Commissione che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE diventerà obsoleta e dovrà essere a sua volta abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE sono abrogate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).